



COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria Convocazione prima Seduta pubblica

L'anno **duemiladodici** il giorno **quindici** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 1567 del 08.03.2012 recapitato ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Prof.ssa Graziella Stefani e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Zanon

Fatto appello risulta quanto segue:

Stefani Graziella	Presente	Rodighiero Aldo	Presente
Pilati Gilberto	Presente	Crestani Giulia	Presente
Deplano Andrea	Presente	Trotto Roberto	Assente
Pilati Carlo Giuseppe	Presente	Pilati Elisa	Assente
Rigoni Roberto	Presente	Predebon Aldo	Presente
Pilati Maria Lucia	Presente	Ronzani Giuseppe	Presente
Brunello Enio	Presente		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

OGGETTO

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER IL RECEPIMENTO DELL'ART. 79BIS DELLA L.R. 61/1985.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente Regolamento Edilizio Comunale (REC) approvato, unitamente al Piano Regolatore Generale, con D.G.R.V. n° 3243 del 12.06.1984 e successive;

CONSIDERATO che il Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e di sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso;

VISTO l'art. 12 della L.R. 4/2008 (collegato alla legge finanziaria 2007), che ha aggiunto l'art. 79 bis alla L.R. 61/85, il quale prevede al comma 4 che *"I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità."*

RAVVISATA la necessità di recepire la suindicata normativa, atteso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2774 del 22.09.2009 ha approvato le "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".

La norma prevede che *"i progetti relativi ad interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano contenere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza"*; la mancata previsione delle suddette misure costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività (art. 79 bis, commi 1 e 3 della L.R. 61/85).

La norma, demandando alla Giunta Regionale l'approvazione del provvedimento contenente le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive (art. 79 bis, comma 2), dispone che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche approvate, prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità (art. 79 bis, comma 4);

DATO ATTO che:

- a) il D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", all'art.2, comma 4, stabilisce: *"I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia."*;
- b) l'art. 10 della L.R. 61/85 prevedeva, nel novero degli elaborati, il Regolamento Edilizio che con la L.R. 11/2004 non figura più incluso;
- c) che, tuttavia, la nuova Legge Urbanistica non ne ha decretato la cancellazione perché, la L.R. 11/2004 – diversamente dalla L.R. 61/1985 – ha disciplinato solamente la materia urbanistica, e non anche quella edilizia;
- d) a tutt'oggi, il perdurare dell'inerzia del legislatore regionale sul riordino della materia edilizia, in conformità alla previsione di principio degli artt. 2 e 4 del nuovo T.U. dell'edilizia, consente ai Comuni di provvedere autonomamente considerando l'edilizia materia di legislazione concorrente, seguendo per la sua adozione le forme proprie dei regolamenti comunali;

CONSIDERATO quindi, alla luce di quanto esposto, che l'Amministrazione Comunale può ben procedere – attraverso l'adozione di un proprio provvedimento – a disciplinare il Regolamento Edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa, Costituzionalmente garantita dall'art. 114; ne consegue che non è necessario adottare una specifica variante parziale al P.R.G. ma è sufficiente modificare il solo Regolamento Edilizio mediante l'adozione di una apposita deliberazione del Consiglio Comunale;



VISTO il D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

VISTE le leggi regionali 61/1985 e 11/2004 e le loro modifiche ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

RILEVATA la competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di adeguare** il vigente Regolamento Edilizio con l'allegato testo sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da inserirsi dopo l'art. 125;
- 2) **di dare atto** che le norme del Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui vigenti Regolamenti d'igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati;
- 3) **di precisare** che il suddetto regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
- 4) **di dare mandato** al Servizio preposto per l'aggiornamento dell'elaborato completo del REC, apponendo sullo stesso la dicitura "Ultima modifica come da D.C. n. 5 del 15.03.2012";
- 5) **di dichiarare** il presente provvedimento, con successiva e separata votazione ad esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del T.U. n° 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.

Allegato A)

Modifiche al Regolamento edilizio comunale

NUOVO ARTICOLO AGGIUNTO

ART. 126 – MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER MANUTENZIONI IN QUOTA.

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività o alla segnalazione d'inizio attività, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 del 22.09.2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività a costruire o della segnalazione certificata di inizio attività.
4. Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività o di segnalazione di inizio attività edilizia, dovrà essere autocertificata da parte del direttore dei lavori o del collaudatore delle opere subordinate a D.I.A. o S.C.I.A. la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo e la loro conformità alla documentazione progettuale depositata allo sportello unico, allegando a tal fine anche idonea documentazione fotografica, comprovante l'effettiva realizzazione delle misure preventive e protettive di cui all'art. 79-bis della L.R. 61/85;
5. Il comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità;
6. Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva, come l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in copertura (solare termico, fotovoltaico, eolico), di cui al capo 3 del D. Lgs. 115/2008 e gli interventi di manutenzione straordinaria sul tetto indicati all'art. 5 della L. 73/2010 dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza; la comunicazione preventiva all'installazione, dovrà essere integrata con la documentazione di seguito indicata:

Modalità operative:

i progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL contestualmente all'espressione del parere sanitario nei casi previsti dall'art. 5 DPR 380/01. I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL, come indicato dall'art. 20 comma 1 DPR 380/01, o soggetti a sola comunicazione preventiva, sono autocertificati dal progettista dell'opera, fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle USL.

Documentazione progettuale:

i sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata, di norma 1:100 indicante, fra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura, con i criteri previsti dell'allegato A alla D.G.R. 2774 del 22/09/2009; tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica.

7. Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato alla D.G.R. 2774/2009 (h max = 1.80 e largh. Max 0.70).